



28 SET. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **28 settembre** alle ore **15.55**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0052279 del 23.09.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.00), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 16.10), sig. Pietro Lucchetti, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05); il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Massimo Moscarini, dott. Paolo Maniglio.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 223/10
Conv. 11/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 SET. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dot. Massimo Bartoletti

PERVENUTO IL

22 SET. 2010

RIP. - SETT. III

ACCORDO QUADRO TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

L'ENEA ha trasmesso il testo dell'accordo quadro (allegato quale parte integrante e concordato con il Settore scrivente) da sottoscrivere tra le Parti.

Tale accordo ha come finalità l'interesse delle Parti a sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme di seguito indicate:

- a. scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- c. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e Enea partecipano;
- e. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- f. attività di formazione professionale;
- g. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- h. borse di studio, stage e tirocini formativi presso l'Enea.

Le iniziative in questione saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi che dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 SET. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dot. Massimo Bertolotti

- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie.

Gli atti esecutivi saranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Nell'ambito delle attività sopra descritte le Parti potranno concordare, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, le modalità per finanziare borse di studio o progetti di ricerca, nonché per l'attivazione di stage e tirocini di formazione e orientamento a favore di laureandi.

Il referente e responsabile del presente accordo per l'Università sarà il Rettore o suo delegato, per l'ENEA il Commissario o suo delegato.

Verrà istituito, inoltre, un apposito Comitato di Gestione presieduto, per il primo biennio, dal delegato del Rettore e, per il successivo biennio, dal delegato del Commissario dell'ENEA. Oltre ai delegati faranno parte del Comitato di Gestione anche due rappresentanti per parte.

Il presente accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti.

L'accordo in questione avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogato, per pari periodo, previo accordo scritto tra le Parti.

Si comunica, altresì, che analoga relazione è stata sottoposta al Senato Accademico nella seduta del 21.09.2010.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- accordo quadro



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 223/10

IL CONSIGLIO

Seduta del

28 SET. 2010

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato il testo dell'accordo quadro da sottoscrivere con l'ENEA;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico, seduta del 21.09.2010;**
- **Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti e Morrone**

DELIBERA

- **di approvare la stipula dell'accordo quadro tra Sapienza Università di Roma e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA);**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto definitivo.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

ACCORDO QUADRO

TRA

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata "Università"), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n° 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Luigi Frati, nato a Siena il 10-04-1943, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

E

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA 00985801000, nella persona del Commissario, Ing. Giovanni Lelli, nato a Roma il 17-06-1946, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

PREMESSO CHE:

- L'ENEA, dopo l'art. 37 della Legge n° 99 del 23 luglio 2009, è finalizzata alla ricerca e alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile, con particolare riguardo nel settore nucleare;
- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito investire in infrastrutture scientifiche per elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;
- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e

del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'Università detiene competenze tecnico - scientifiche di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- l'Università collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;

- l'Università ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare i risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso il fare sistema sulla frontiera della ricerca e nel sistema socio economico italiano;

- il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra organismi pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell'ambito di Accordi Quadro finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

Università e ENEA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Art. 3

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nei singoli atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso accordo;
- nelle Convenzioni attuative, di cui al successivo art. 7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4

(Oggetto)

Università e ENEA intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- c. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- d. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e ENEA partecipano;
- e. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- f. attività di formazione professionale;
- g. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- h. borse di studio, stage e tirocini formativi presso l'ENEA.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art. 6.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, Università e ENEA si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 8.

La cooperazione tra le Parti trova attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata

attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due istituzioni.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6

(Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;

- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
 - le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
 - i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.
- Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 7

(Borse di studio, stage e tirocini formativi)

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, Università e ENEA possono inoltre concordare, con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative, le modalità attraverso le quali finanziare borse di studio e piani formativi all'interno di progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Tali Convenzioni attuative devono comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;

- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;

- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Le Convenzioni attuative sono preventivamente sottoposte agli Organi competenti delle Parti.

Possono essere attivati, in favore di laureandi e laureati, stage e tirocini di formazione ed orientamento, che, in attuazione della normativa vigente, sono disciplinati da specifiche Convenzioni per Progetti Formativi concordati tra le Parti, dai quali risultino:

- gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio, in ogni caso non superiori ad un anno e comunque non rinnovabili;

- il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico;

- i tirocinanti interessati;

- le modalità d'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie previste per tali attività.

In nessun caso, le attività di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato possono dar luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università né con l'ENEA.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività Università e ENEA possono inoltre concordare lo scambio di personale, da definire e disciplinare con la sottoscrizione di specifici accordi secondo la normativa vigente ed i regolamenti di Ateneo e di ENEA in materia.

Art. 8

(Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.

L'ENEA indica quale referente e responsabile del presente accordo il Commissario o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori scientifici operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e gli interventi di formazione su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente e di controllarne lo stato di avanzamento.

Il Comitato sarà presieduto, per il primo biennio, dal delegato del Rettore per la Parte Università e per il successivo biennio di durata della Convenzione dal delegato del Commissario per la Parte ENEA.

Oltre ai delegati fanno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti dell'ENEA designati dai rispettivi rappresentanti legali. La segreteria tecnica del Comitato di Gestione viene assicurata dall'ENEA.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 9

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenersi.

Art. 10

(Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora Università e ENEA intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca. E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data-base e ogni altro prodotto d'ingegno, risultanti dal lavoro di ricerca comune, appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni è oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni sono subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 11

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e di ENEA possono essere utilizzati

nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.

Art. 12

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 13

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 14

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 15

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente

accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16

(Durata e recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione di cui al precedente articolo 8.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 17

(Modifiche all'accordo)

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 18

(Divieto di cessione)

Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 19

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 21

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 22

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma, all'attenzione della Dr.ssa Fulvia Pernice (anche per la Segreteria tecnica del presente accordo);
- per l'Università, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, all'attenzione del Magnifico Rettore;

Art. 23

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 24

(Registrazione)

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per l'UNIVERSITA'

Per l'ENEA

Il Magnifico Rettore

Il Commissario

Prof. Luigi Frati

Ing. Giovanni Lelli

.....

.....